



CONSIGLIO REGIONALE

UFFICIO DI PRESIDENZA

Deliberazione N. 224 del 27.12.2012

OGGETTO: Trattamento economico Consiglieri Regionali - Misure attuative della legge regionale approvata con verbale consiliare n. 137 del 21.12.2012 recante “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012. Modifiche alla L.R. n. 40/2010. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”.

L'anno **duemiladodici** addì **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **12.45** presso la sede del Consiglio Regionale, Palazzo dell'Emiciclo, si é riunito l'Ufficio di Presidenza, così costituito:

			Pres. Ass.
Presidente	Nazario	PAGANO	SI ___
Vice Presidenti:	Giorgio	DE MATTEIS	SI ___
	Giovanni	D'AMICO	SI ___
Consiglieri Segretari:	Alessandra	PETRI	SI ___
	Paolo	PALOMBA	___ SI

Assiste la dott.ssa Giovanna Colangelo – Segretario

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 20 dello Statuto della Regione Abruzzo “L'autorganizzazione del Consiglio Regionale”;

Richiamata la L.R. n. 18 del 9 maggio 2001, che al fine di consentire la massima ampiezza all'esercizio della rappresentanza democratica e l'imparzialità all'azione del Consiglio Regionale ne ha sancito l'autonomia contabile, organizzativa e funzionale;

Richiamata la L.R. n.2 del 10.1.2012 di approvazione del “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 Bilancio pluriennale 2012 - 2014”;

Vista la L.R. n. 40 del 10.8.2010 avente ad oggetto “Testo Unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri Regionali e sulle spese di funzionamento dei gruppi consiliari” così come modificata dalla legge regionale approvata con verbale consiliare n.137/2 del 21.12.2012 ”, in corso di promulgazione e pubblicazione, recante “Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 213/2012. Modifiche alla L.R. n. 40/2010. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti”;

Richiamato, in particolare, l'art. 2, comma 3, della L.R. 10 agosto 2010, n.40, così come sostituito dalla legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012 che stabilisce che, entro i limiti minimo e massimo complessivi al lordo fissati con la deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6.12.2012 (€ 13.800,00 limite massimo ed € 11.100,00 limite minimo), l'Ufficio di Presidenza determina e differenzia le diverse voci del trattamento economico in relazione allo svolgimento delle particolari funzioni di cui all'art 6, comma 1, nonché alla minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio;

Considerata la seguente ipotesi di determinazione e differenziazione delle voci di trattamento economico dei Consiglieri Regionali in attuazione dell'art. 2, comma 3, della L.R. 10 agosto 2010, n.40, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale approvata con verbale n. 137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione:

- | | |
|---|-------------|
| 1) Indennità di carica | € 6.600,00; |
| 2) Indennità di funzione: | |
| • Presidenti G.R. e C.R. | € 2.700,00; |
| • Componenti della G.R. e Vice Presidenti C.R. | € 2.300,00; |
| • Presidenti Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il Regolamento, Capigruppo consiliari, Segretari U.P. | € 1.800,00; |
| • Vicepresidenti e Segretari Commissioni consiliari permanenti speciali, d'inchiesta, della Giunta per il Regolamento | € 800,00; |
| 3) Rimborso spese per esercizio del mandato consiliare | |
| • oltre 100 km | € 4.500,00; |
| • fino a 100 km: la riduzione dell'importo è calcolata in proporzione all'effettiva distanza con un rimborso non inferiore a: | € 4.100,00; |

Considerato che, ai fini del calcolo dei chilometri cui è commisurato il rimborso spese per esercizio del mandato consiliare, viene presa in considerazione la minore distanza tra il luogo di residenza o di domicilio del Consigliere e la sede istituzionale del Consiglio ai sensi del già richiamato l'art. 2, comma 3, della L.R. 10 agosto 2010, n.40;

Richiamato l'art. 9, comma 1, della L.R. 10 agosto 2010, n.40, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione che stabilisce che l'Ufficio di Presidenza determina una penale sulla somma di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), per ogni giornata di assenza alle sedute degli organismi istituzionali di cui al medesimo comma 1;

Ravvisato di fissare in € 50,00 la penale di cui al punto precedente per ogni giornata di assenza non giustificata;

Richiamato l'art. 14 della L.R. 40/2010, come così sostituito dall'art. 10 della legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012, il quale dispone che il Consigliere regionale che, debitamente autorizzato, si reca in missione per l'espletamento delle proprie funzioni può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso spese di trasporto, di vitto e alloggio in esercizi non di lusso;

Considerato che per rimborso delle spese di trasporto nell'ambito del trattamento di missione del Consigliere regionale si intende:

- il rimborso dei biglietti aerei non Business, ferroviari e di qualsiasi altro mezzo di trasporto;
- in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso chilometrico è quello calcolato in base al quinto del prezzo di un litro di benzina senza piombo rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico - Settore Statistiche dell'Energia;

Ravvisato che, le misure attuative della legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione disposte con il presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dall'1.1.2013;

Vista la proposta in data 27.12.2012 con la quale il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali della Direzione Attività Amministrativa ha espresso parere favorevole in merito alla

regolarità tecnica ed amministrativa della presente deliberazione ed alla sua conformità alla legislazione vigente;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa:

a) di stabilire, in attuazione all'art. 2, comma 3, della L.R. 10 agosto 2010, n. 40, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale approvata con verbale n. 137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione, che l'ammontare delle diverse voci di trattamento economico dei Consiglieri Regionale è il seguente :

4) Indennità di carica € 6.600,00;

5) Indennità di funzione:

- Presidenti G.R. e C.R. € 2.700,00;
- Componenti della G.R. e Vice Presidenti C.R. € 2.300,00;
- Presidenti Commissioni consiliari permanenti, speciali, d'inchiesta, della Giunta per il Regolamento, Capigruppo consiliari, Segretari U.P. € 1.800,00;
- Vicepresidenti e Segretari Commissioni consiliari permanenti speciali, d'inchiesta, della Giunta per il Regolamento € 800,00;

6) Rimborso spese per esercizio del mandato consiliare

- oltre 100 km € 4.500,00;
- **fino a 100 km: la riduzione dell'importo è calcolata in proporzione all'effettiva distanza** con un rimborso non inferiore a: € 4.100,00;

b) di fissare in € 50,00 la penale per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute degli organismi istituzionali di cui all' art. 9, comma 1, della L.R. 10 agosto 2010, n.40, così come sostituito dall'art. 8 della legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione;

c) di stabilire che per rimborso delle spese di trasporto nell'ambito del trattamento di missione del Consigliere regionale ai sensi dell'art. 14 della L.R. 40/2010, come così sostituito dall'art. 10 della legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione, si intende:

- il rimborso dei biglietti aerei non Business, ferroviari e di qualsiasi altro mezzo di trasporto;
- in caso di utilizzo del mezzo proprio, il rimborso chilometrico è quello calcolato sul quinto del prezzo di un litro di benzina senza piombo rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico - Settore Statistiche dell'Energia;

d) di stabilire che, le misure attuative della legge regionale approvata con verbale n.137/2 del 21.12.2012, in corso di promulgazione e pubblicazione, disposte con il presente provvedimento trovano applicazione a decorrere dall'1.1.2013.

IL SEGRETARIO

F.to Giovanna Colangelo

IL PRESIDENTE

F.to Nazario Pagano